F. Comunicazioni e analisi.

In tutti gli Allegati Tecnici, ad eccezione del n. 32 e del n. 35, è indicata una 'soglia massima' in relazione alla quale il gestore, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerato dalla effettuazione dei controlli analitici per gli inquinanti previsti negli allegati tecnici medesimi.

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Solo ed esclusivamente per gli impianti già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi e pertanto la comunicazione di messa a regime non deve essere effettuata.

Solo ed esclusivamente qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta di proroga con l'indicazione del nuovo termine per la messa a regime.

Gli esiti delle prime rilevazioni analitiche devono essere trasmessi a Provincia, Comune ed ARPA, mentre le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata ad ARPA e tenuta a disposizione.

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1°gennaio – 31 dicembre) ed inviati ad AR PA entro il 31 marzo dell'anno successivo.